

tenza di Potenza la responsabilità di Malizia, Miceli, non sia stato l'artefice di tutto?».

A questo punto posso proprio dire che io, pur non avendo alcuna simpatia per Miceli, cerco di pescare quello che c'è di vero in ciò che dice Miceli, sottoponendolo ad un rigoroso controllo, perché — ripeto — per Miceli non sento impulsi di simpatia, per quello che egli ha prodotto nel nostro paese. Ma io controllo ciò che dice. Miceli afferma di averlo subito riferito al capo di stato maggiore Henke ed Henke conferma tale fatto; Miceli afferma di avergli fatto vedere la bozza, recante la data del 4 luglio, in una fase, tra il 9 e il 10 luglio, cioè fra il secondo e il terzo colloquio con il ministro della difesa, «scendendo quindi fresco fresco», come dicono a Napoli, dall'ultimo contatto con Tanassi: queste cose le dice ad Henke, che avrebbe potuto subito smentire Miceli, perché Henke era diretto dal ministro della difesa. E lo stesso vale per la circostanza già ricordata da Stanzani Ghedini, che riporto soltanto a titolo di memoria, per tutti coloro che vogliono ricordare le cose essenziali, e cioè che non poteva definire Malizia e Castaldo estranei al vertice del SID, perché tutti e due erano consiglieri giuridici, uno del ministro della difesa, l'altro del capo di stato maggiore, senza la preoccupazione di essere smentito in modo diretto. Tutto questo esiste. E allora, caro Beorchia, non diteci che andiamo alla ricerca di ministri da offrire come capri espiatori! Nessuno lo può dire! Voi dovete rispettare la legge, così come la dobbiamo rispettare noi. Non vorrei arrivare a dire che noi che facciamo le leggi dobbiamo rispettarle prima degli altri. Le leggi valgono ugualmente per tutti, e tutti dobbiamo rispettarle. Ora una legge come quella che ci disciplina non può farvi dichiarare manifestamente infondata questa notizia di reato.

Vorrei — e poi ho finito — dire qualche parola per quanto riguarda il favoreggiamento e per quanto riguarda (*Commenti del deputato De Cataldo*) la falsa testimonianza. Ti pare, De Cataldo?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sono qui per sentirti.

FRANCESCO LUGNANO. *Relatore di minoranza*. Se tu lo hai letto, io ti posso già dire che quello è un argomento serio. E posso dirlo anche perché ho avuto il contributo di un mio amico e compagno di grande valore, con il quale mi sono consultato. Si tratta di Luciano Violante, per essere molto espliciti e leali. Quello della falsa testimonianza è un argomento serio. Ne parleremo tra poco, dopo aver parlato del favoreggiamento.

Chiedendo al SID notizie su Giannettini, si chiede anche se le veline che Giannettini mandava al SID e che Ventura aveva denunciato essere state spedite puntualmente, di cui il SID aveva già conoscenza per pregressa corrispondenza, rispondano ai rapporti che il SID stesso deve avere. Il generale Alemanno dice addirittura: «Per evitare di fare la figura dei carbonari, andammo perfino a controllare se per caso non ci fosse ancora da noi qualche velina, con qualche sigla nostra. Quindi, prima di negarlo, per evitare di cadere in una trappola dalla quale non saremmo riusciti a tirarci fuori, ho fatto controllare anche questo». Chiamarono Dorsi, tenente colonnello, che non avrebbe dovuto partecipare, ma che era un uomo pratico delle veline che si ricevevano da parte del servizio D.

Scusate, ma si tratta o no di favoreggiamento, quando si intralciano le indagini? Si tratta o no di favoreggiamento quando si oppone una chiusura ad un giudice che affannosamente, convulsamente e appassionatamente chiede di sapere? Quel giudice dice: «Se è vero quello che mi dice Ventura, io mi trovo ad un bivio. Devo scegliere». Si tratta o no di favoreggiamento quando si dice «ni»? Qualcuno nichia, non dice neanche «ni», risponde in altro modo. E ai generali ed anche ad altri non si fa sapere tutto quello che ha chiesto il giudice D'Ambrosio di Milano, ma soltanto la prima parte. Scusate, ma che ci vuole a far scattare un generale a dire subito di sì? Se io mi consulto con un generale e gli domando se ritenga che si

debba mai rivelare una fonte segreta, quel generale (ma anche un colonnello o anche qualcuno di grado meno elevato) risponde subito di no, dirà che mai rivelerà una fonte che deve rimanere segreta. Ma la domanda del giudice verteva soprattutto su altri argomenti, riguardando essenzialmente la corrispondenza tra le veline ed i rapporti già arrivati. Che cos'è questo, se non favoreggiamento? E se poi troviamo Tanassi con le mani nel sacco, a mentire, e se tutti gli altri vi danno la prova che i politici, che i responsabili di quel settore sapevano, scusate, ma non è possibile accogliere, come voi chiedete, la proposta di archiviazione.

Resta il fatto della falsa testimonianza. Su questo abbiamo assunto una posizione di principio che tu, collega De Cataldo, che fai l'avvocato in modo intenso e militante, dovresti apprezzare. Perché? Perché abbiamo detto: se voi mantenete il favoreggiamento, potete fare in modo che sia attratta la falsa testimonianza (e tutto va dinanzi alla Corte costituzionale). Corretto, correttissimo... Per Andreotti (mi scuserete se dico semplicemente «Andreotti» e non «onorevole Andreotti») per il quale, essendoci maggioranza qualificata a favore dell'archiviazione, c'era soltanto il problema della falsa testimonianza, sussisteva un'impossibilità di agganciarsi al fatto, il quale riguardava l'intervista resa al suo amico (un altro amico come quello ed allora veramente Andreotti deve chiudere!), perché questi ha sempre mantenuto fino in fondo una posizione di ostilità assoluta, o per lo meno di cocciuta difesa, di quello che lui diceva di ricordare, tant'è vero che si presentò con il blocco *notes* a dire: «Guardate che, quando io ho preso gli appunti, li ho presi sul serio; non è, come dice Andreotti, che è stata un'intervista fugace ed orale, senza appunti, perché qui, in alto a sinistra, c'è palazzo Chigi». Insiste, quindi; e, siccome per Andreotti non si può dire che ciò era finalizzato a coprire un suo delitto di favoreggiamento, per il semplice ma sufficiente motivo che, quando è partita la lettera e quando è stato dato l'*imprimatur* alla partenza di tale lettera, An-

dreotti era in uno di quei pochi momenti in cui non avesse il potere, non era Presidente del Consiglio, allora voi non potete negare che per la falsa testimonianza non siamo competenti noi, ma è competente il tribunale di Catanzaro.

Per questa ragione ritengo che possiamo utilizzare questo varco che ci è rimasto, questo spiraglio, perché da esso, forse, potrà venire fuori qualcosa che ci porterà a rinvenire le responsabilità a tutti i livelli. E forse potrà essere aiutata anche la magistratura, potrà essere dato un impulso positivo a chi, domani, in caso di annullamento da parte della Cassazione, dovrà decidere sul rinvio. Forse potremo sapere se quegli elementi di fatto che dovevano rimanere lì, come un monumento, a dichiarare responsabili i vari esponenti della trama nera, siano frammenti impalpabili o cose serie che giudici onesti avevano rintracciato con umiltà.

Per queste ragioni, chiediamo che sia dichiarata la messa in stato d'accusa e che gli atti siano rinviati alla Corte costituzionale (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

CRISTOFORO FILETTI. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, era una notte di mezza estate, della terza decade di agosto: la cosiddetta Commissione inquirente, risentendo forse del caratteristico clima da «vogliamo tutti bene» e della particolare beona rilassatezza alla quale in tempo di ferie suole abbandonarsi il cittadino italiano, teso a disperdere nell'oblio delle onde marine i suoi pensieri, i suoi affanni e le sue lagne, accoglieva, con pronunzia definitiva e non impugnabile, le proposte di archiviazione per il reato di favoreggiamento nei confronti dell'onorevole Giulio Andreotti e per i reati di omissione di atti d'ufficio, di rivelazione di segreti d'ufficio e di abuso generico in atti d'ufficio nei confronti dell'onorevole Mario Zagari. In quel tempo, nella stessa situazione tempo-

rale particolare, dopo aver approvato le proposte di archiviazione per i reati di favoreggiamento addebitati ad altro ministro, l'onorevole Mario Tanassi, e ad altro Presidente del Consiglio, l'onorevole Mariano Rumor, con risicatissima maggioranza di voti (11 contro 9), sospesa la seduta appena suonata la mezzanotte (ore 0,15) e ripresala circa un'ora dopo (ore 1,10), all'approssimarsi delle prime luci dell'alba deliberava il suo totale «non doversi procedere», non doversi far luce sulla verità, respingendo a maggioranza semplice la proposta relativa alla dichiarazione di incompetenza della Commissione a conoscere dei reati di falsa testimonianza ascritti agli stessi onorevoli Andreotti, Tanassi e Rumor, ed indi, con soli 11 voti favorevoli, dichiarandone la manifesta infondatezza.

Ad avviso della Commissione inquirente, sarebbero manifestamente infondate tutte le *notitiae criminis* giunte al suo esame, e nei relativi fatti, coinvolgenti due ex Presidenti del Consiglio e due ex ministri, non vi sarebbe materia demandabile alla cognizione della Corte costituzionale, e limitatamente al reato di falsa testimonianza esulerebbe anche dalla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ancora una volta — è doloroso rilevarlo — le decisioni, adottate per altro con inusitata e convulsa accelerazione dell'*iter* processuale e quasi pudicamente, in punta di piedi, nel volgere di una calda notte d'agosto, nel tempo in cui la pubblica opinione è assai disattenta all'evolversi delle vicissitudini politiche, non appaiono ancorate a ragioni di giustizia e di obiettività. La Commissione per i procedimenti d'accusa — questo è il convincimento generale — anche questa volta si è fatta travolgere dalla passione di parte, dagli interessi di gruppo e di partito, dallo spirito di corpo, dall'opportunismo contingente. Hanno votato infatti a favore dell'archiviazione degli atti relativi ai reati di favoreggiamento, riferiti all'onorevole Rumor e all'onorevole Tanassi, ed ai reati di falsa testimonianza sospettati nei confronti di dette persone e dell'ono-

revole Andreotti, soltanto e con voce univoca i rappresentanti delle forze politiche facenti parte dell'attuale coalizione governativa al potere: tutti gli otto democristiani, i due socialisti e il socialdemocratico.

Hanno trovato così ulteriore alimento le aspre critiche sulle incongruità e sulle carenze della Commissione parlamentare inquirente, sulla sua inidoneità ad amministrare giustizia, e le animate discussioni sulla sua non più ritardabile soppressione, sull'introduzione di nuove norme legislative che servano a conoscere e decidere adeguatamente con senso di obiettiva giustizia e nel quadro della *par condicio* i reati ministeriali; così come, correlativamente, si sono riaperte le auspicate prospettive circa radicali modifiche da apportare legislativamente nella materia relativa ai reati addebitati a parlamentari e, particolarmente, in ordine all'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Non è dato, invero, seppellire *sic et simpliciter* con una pietra tombale una vicenda o più vicende di notevolissima rilevanza che, turbando ampiamente l'opinione pubblica, hanno tratto origine da una delle stragi più sanguinose — quale quella di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 — e dalla relativa istruttoria penale e che hanno portato al deprecabile dissolvimento dei nostri servizi segreti, con il conseguente espandersi a macchia d'olio della violenza organizzata e del triste fenomeno del terrorismo, che artificiosamente finge di pentirsi e sostanzialmente continua ad operare nella sua attività criminosa e destabilizzante.

Non è morale, non è lecito, non è giuridico ricorrere, sulla base e per effetto di una temporanea maggioranza politica e di malintesi credi fideistici, all'espedito furbesco della formula soggettivistica della manifesta infondatezza per rifiutare al popolo italiano l'accertamento della verità che, purtroppo, rimane avviluppata e nascosta tra le spire di procedimenti al contempo voluminosi e anchilosati e di indagini poliziesche e giudiziarie fuorviate e fuorvianti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUIGI PRETI

CRISTOFORO FILETTI. L'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa va inteso in senso particolarmente rigoroso. Per l'archiviazione occorre che la Commissione inquirente, esperite le indagini del caso, debba ritenere la notizia del fatto manifestamente infondata. L'eventuale infondatezza deve emergere chiaramente dagli atti del procedimento senza dare luogo ad alcun dubbio e ad alcuna perplessità. Ove l'infondatezza non sia palese, è dovere civile, morale e politico della Commissione e del Parlamento riunito in seduta comune deliberare la messa in stato di accusa; il che non equivale ad accertamento, e tanto meno a dichiarazione di sussistenza di prove certe di colpevolezza, bensì a constatazione dell'esistenza di fatti ed anche di indizi che, collegati a circostanze di tempo e di luogo, lasciano adito alla configurazione di ipotesi di reato la cui commissione va valutata, positivamente o negativamente, dalla Corte costituzionale.

Non bisogna dimenticare che, sotto il profilo penalistico, la responsabilità dei ministri non differisce da quella degli altri cittadini: la differenza riguarda il *modus procedendi*, nel senso cioè che, quando si tratta di reati ministeriali, cioè di reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, la cognizione è sottratta alla giurisdizione ordinaria ed opera il procedimento di messa in stato di accusa, con le conseguenti competenze della Commissione inquirente, dei membri del Parlamento in seduta comune e della Corte costituzionale, nella composizione allargata.

Purtroppo, frequentemente e quasi sempre, accade che la Commissione parlamentare affossi i procedimenti con il ricorso all'artificio della formula della palese infondatezza dei fatti, anche quando questa non trovi chiaro ed inequivoco riscontro nelle carte processuali, negli avvenimenti che, così come emergenti dagli atti, concretizzano per converso il *fumus* della sussistenza di reati. Si

istituzionalizzano, così, il *favor* inammissibile nel trattamento, la carenza di *par condicio* nei confronti del ministro sottoposto a procedimento di accusa.

Non diciamo che l'archiviazione debba essere disposta soltanto nel caso di accuse palesemente infondate, che siano avanzate da scriteriati o strumentalizzate per fini di aggressione politica, ma vogliamo fermamente affermare che la chiusura di un procedimento per manifesta infondatezza deve poggiare su fatti oggettivi e sicuri, e non può dare luogo al sospetto, e tanto meno alla certezza, di essere stata oggetto di negoziato o di compromesso e, peggio, di soggezione alla ragione di partito, di gruppo o di corrente.

Nel nostro caso si ipotizza, nei confronti degli onorevoli Rumor e Tanassi, la commissione del reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell'articolo 378 del codice penale; e nei confronti degli stessi e dell'onorevole Andreotti il reato di falsa testimonianza, ai sensi dell'articolo 372 del codice penale.

È indubbio, ed è *ius receptum*, che il reato di favoreggiamento può consistere anche in un atteggiamento puramente negativo, nella omissione, da parte di un ministro, così come di un pubblico ufficiale, di un atto del proprio ufficio, con l'intento di aiutare taluno ad eludere le investigazioni.

Nel delitto di favoreggiamento personale il termine «aiuta» ha un significato comprendente nella sua lata accezione la rappresentazione di ogni atteggiamento, così di azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, in guisa da eludere investigazioni: ed in tale concetto rientra certamente anche il comportamento di chi rifiuta di fornire, nel corso di indagini di polizia o giudiziarie, notizie essenziali per l'identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto, perché in tal modo si provoca una lesione dell'interesse tutelato dall'articolo 378 del codice penale.

Né il reato di favoreggiamento è escluso quando, come nel caso dell'aiuto a Guido Giannettini, la persona che dicesi «aiutata» è assolta per insufficienza di

prove, atteso che l'insufficienza di prove non riguarda la sussistenza dell'orrenda strage di Piazza Fontana e di altri fatti delittuosi, bensì la persona dell'autore del crimine o dei crimini.

Non vogliamo ora minimamente formulare osservazioni o critiche sul provvedimento di archiviazione, adottato con maggioranza qualificata (oltre i quattro quinti dei commissari) nei confronti dell'onorevole Andreotti, in ordine al reato di favoreggiamento, perché la relativa deliberazione è definitiva ai sensi dell'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. Così riteniamo doveroso comportarci, anche se siamo convinti della illegittimità costituzionale della dianozi richiamata norma che, violando apertamente l'articolo 111 della Costituzione e i principi generali del nostro ordinamento, praticamente a profitto di una ristretta Commissione, finisce per espropriare il Parlamento nella sua collegialità del potere di decidere la messa in stato d'accusa dei ministri, i quali, ricevendo i loro poteri soltanto dalla sovranità popolare, debbono rispondere pubblicamente dei loro atti, nessuno escluso, al popolo sovrano e per esso al Parlamento elettivo che lo rappresenta. Ma non possiamo che esprimere il nostro dissenso per la declaratoria di archiviazione degli atti relativi ai reati di favoreggiamento, riferiti rispettivamente all'ex Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* onorevole Mariano Rumor, e all'ex ministro della difesa *pro tempore* onorevole Mario Tanassi.

È certo che nella nostra legislazione pullulano i segreti; i più importanti tipi di segreto sono nove, ma alcuni sono arrivati ad individuarne 29, comprendendovi le sottospecie. Uno dei più rilevanti è il segreto politico-militare. Esso, come tutti i segreti, deve corrispondere ad un interesse pubblico e deve essere definito da una precisa disposizione legislativa, che ne impedisca l'estensione oltre i casi indicati. Ad esso può ricorrersi solo quando se ne palesi l'assoluta necessità. In difetto, l'opposizione del segreto diventa un

abuso e ben può concretizzare l'estrinsecazione del favoreggiamento.

Il legislatore, enucleando il reato di favoreggiamento, ha voluto tutelare l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, e l'opposizione del segreto politico militare nel caso di istruttoria, come quella in esame, relativa a procedimento penale per fatti riguardanti una tra le più drammatiche e tormentate vicende della nostra Repubblica e concernenti proprio quella sicurezza dello Stato a cui il SID era preposto, configura *in re ipsa* il reato di favoreggiamento, perché in ipotesi siffatte, di estrema gravità, ogni notizia non può non essere posta senza alcuna remora a disposizione della magistratura.

Dal ponderoso incartamento processuale, così come brillantemente ha evidenziato l'onorevole Franchi nella sua ampia relazione scritta e nell'intervento odierno in quest'aula, risultano prove sufficienti e quanto meno notevoli indizi, univoci e seri, circa l'autorizzazione concessa dal ministro Tanassi e dal Presidente del Consiglio Rumor ad opporre con la lettera del 12 luglio 1973 il segreto politico-militare all'autorità giudiziaria. Ma ciò che è preminente ed assorbente ai fini della concretizzazione del reato *de quo* è che non sussiste alcun dubbio circa l'informazione avuta e recepita dagli onorevoli Tanassi e Rumor in ordine alla avvenuta opposizione del segreto dopo la richiamata lettera del 12 luglio 1973. Basta ricordare in merito le notizie pubblicate dalla stampa sulla comunicazione giudiziaria per strage inviata ad un agente del SID il 31 agosto 1973 e sul mandato di cattura, emesso sempre per strage, a carico di Giannettini il 9 gennaio 1974; tanto più che gli atti processuali evidenziano in maniera cristallina che da fonti assai autorevoli (e tra gli altri basta citare gli interrogatori dell'ammiraglio Henke e dell'onorevole Zagari, nonché la famosa intervista all'onorevole Andreotti, pubblicata su *il Mondo* del 20 gennaio 1974) gli onorevoli Tanassi e Rumor hanno appreso la notizia dei rapporti intervenuti tra Giannettini e il SID. Ad onta di tutto

ciò, il ministro della difesa e il Presidente del Consiglio hanno mantenuto il segreto politico-militare. E, pure avendone i poteri e il dovere, non l'hanno revocato. Con tale comportamento, quanto meno omissivo, si sono resi responsabili di avere impedito all'autorità giudiziaria di accertare (e in ogni caso l'hanno ostacolata nel compito di acclarare i rapporti intercorsi tra il SID e Giannettini) il reale contenuto delle indagini informative trasmesse da Giannettini al SID, la conformità delle veline trovate nelle cassette di sicurezza di Ventura con quelle trasmesse dal SID, le causali delle relazioni tra Giannettini e Ventura, nonché i veri motivi della irreperibilità di Giannettini.

È vero, prima di qualsiasi condanna per reato di favoreggiamento va fatta l'indagine sul dolo; ma per la sussistenza del dolo non è prescritta come *condicio sine qua non* la prova della specifica volontà di favorire qualcuno, bastando solo la consapevolezza che un determinato comportamento ostacoli il regolare *iter* di un processo o l'acquisizione di indagini. Tale consapevolezza non hanno potuto non avere il Presidente del Consiglio ed il ministro della difesa. Si può discutere sui vari motivi del loro comportamento omissivo e della intensità del dolo; ma su ciò è chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale, mentre al Parlamento per deliberare la messa in stato di accusa è sufficiente il fondato convincimento della esistenza dei requisiti essenziali del reato ed è anche bastevole la acquisizione di prove e di indizi escludenti la manifesta infondatezza dei fatti: fatti di eccezionale gravità, che si innestano nell'ambito di una tristissima vicenda apportatrice di lutti e di distruzioni, per la quale purtroppo dopo tredici anni permangono le tenebre più fitte, mentre la pubblica opinione reclama legittimamente che sia fatta luce e giustizia.

Sufficienti prove e comunque seri indizi sussistono anche per la messa in stato di accusa degli ex presidenti del Consiglio Andreotti e Rumor e dell'ex ministro della difesa Tanassi per il reato di falsa testimonianza.

È consolidato insegnamento della dottrina e della giurisprudenza che la falsa testimonianza, prevista dall'articolo 372 del codice penale, è ipotesi specifica di reato rispetto al favoreggiamento personale. La norma dell'articolo 378, infatti, prende in considerazione qualunque idonea condotta destinata a frustrare le investigazioni o le ricerche delle autorità, mentre l'articolo 372 contempla la specifica condotta nella forma del falso o della reticenza di colui che depone come testimone davanti alla autorità giudiziaria.

Oggetto della tutela penale dell'articolo 372 è l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla verità di quel mezzo di prova che va sotto il nome di testimonianza. Dal dettato normativo emerge con tutta evidenza che appartiene alla struttura del reato come requisito costitutivo indispensabile che le dichiarazioni mendaci o reticenti promanino da colui che è chiamato allo specifico compito di testimone e si richiede altresì che la testimonianza sia resa davanti all'autorità giudiziaria: giudice o pubblico ministero. Conseguentemente, la definitiva archiviazione dei fatti configuranti il reato di favoreggiamento personale adottata nei confronti dell'onorevole Andreotti non esclude che possa procedersi contro la stessa persona per fatti costituenti autonomo reato di falsa testimonianza.

A questo punto sorge questione circa la competenza o meno della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune e indi della Corte costituzionale integrata a conoscere del reato di falsa testimonianza addebitato ai ministri. Alcuni negano tale competenza, sotto il riflesso che non possa dirsi che il reato sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, mentre altri ritengono che la falsa testimonianza debba essere sottratta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria se correlata a fatti verificatisi quando il ministro teste era in carica. Non è da escludere un problema di legittimità costituzionale di talune norme disciplinatrici del giudizio di accusa e particolarmente di quelle che riflettono i limiti della competenza dei tre organi chia-

mati *ex lege* a conoscere dei reati cosiddetti ministeriali e di quelli che concernono la riunione o separazione di procedimenti.

La Commissione parlamentare nella seduta del 24 agosto 1981 ha respinto la proposta del suo presidente, tesa alla dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei fatti di falsa testimonianza ascritti ai ministri Andreotti, Tanassi e Rumor; si è pronunciata, quindi, nel merito rifugiandosi «in angolo», nella formula della manifesta infondatezza dell'accusa. Il Parlamento in seduta comune dovrà, *in limine*, porsi il problema della competenza e decidere se nelle testimonianze rese dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro da ex ministri siano configurabili reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali o in dipendenza o in correlazione a tali funzioni.

Non è da condividere l'estrema facilità con la quale si assume ex ministri chiamati a deporre davanti all'autorità giudiziaria esplichino una funzione comune a qualsiasi altro cittadino, onde si tratterebbe di reato comune, non ministeriale, di competenza della magistratura ordinaria, alla quale dovrebbero essere trasmessi gli atti. Non può porsi nel dimenticatoio o sottovalutare la circostanza che gli ex ministri hanno testimoniato su fatti avvenuti durante l'esplicazione delle loro funzioni ministeriali; e tale circostanza ben può, a nostro avviso, far propendere per la devoluzione della competenza, per ragione di connessione, agli organi chiamati a conoscere dei reati ministeriali.

Nel merito poi è estremamente audace e, oseremmo dire, temeraria la tesi della palese infondatezza dell'accusa. Le sconcertanti incongruenze, le omissioni le assurde denegazioni, le tortuose reticenze, i silenzi, i «non ricordo», che abbondantemente si colgono nelle deposizioni rese dai tre ex ministri (diligentemente elencati ed ampiamente illustrati nella relazione dell'onorevole Franchi), sono così numerosi da esimerci in questo sintetico intervento di focalizzarli partitamente ed analiticamente. Si tratta però di prove e di indizi di notevolissima rilevanza, per

cui sarebbe stolto un provvedimento di archiviazione di assoluzione piena.

Non può infliggersi al popolo italiano, che ha diritto di sapere, di conoscere, di valutare i comportamenti dei suoi governanti, una decisione che suonerebbe denegazione di giustizia, una soluzione che porrebbe in maniera incongrua, drastica ed illegittima la parola «fine» ad una drammatica vicenda, che non può essere sacrificata a ragioni di parte, di gruppi o di partiti, e che reclama la luce della verità. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Silvestro Ferrari. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nego la delicatezza del nostro compito, dovendo esprimere un convincimento su accuse tardive ed artificiose, che coinvolgono però persone che hanno ricoperto incarichi al vertice dello Stato. Non è che con questo io voglia dire, con un sillogismo del tutto fuor di luogo: «Sono stati Presidenti del Consiglio, sono stati ministri, hanno correttamente operato, *ergo* vanno scagionati». Non dico questo, perché invece sono proprio gli atti processuali che evidenziano la loro innocenza e la loro piena ed assoluta estraneità. In altri termini, nulla consente di ritenerli, anche indirettamente, coinvolti nella tragica vicenda di piazza Fontana. Per cui ritengo sia ora di dire forte «basta» alla tesi della strage di Stato, che è stata una pura e semplice menzogna politica.

Basta percorrere per sintesi l'*iter* della vicenda non tanto nella portata dei fatti ormai ampiamenti noti a tutti, tanto da non aver bisogno di essere ulteriormente riferiti quanto nella critica storico-giuridica degli eventi e delle ragioni che potrebbero aver dato ad essi origine.

Analizziamo dunque il reato di falsa testimonianza.

All'onorevole Rumor si contesta di aver reso una testimonianza falsa o reticente affermando che a palazzo Chigi non fu

tenuta alcuna riunione per decidere sul caso Giannettini, di avere reso una testimonianza falsa o reticente affermando di non ricordare di essere stato informato dall'allora guardasigilli Zagari della richiesta fatta pervenire dal giudice istruttore di Milano con la quale si chiedeva la rimozione del segreto militare opposto dal SID.

La deposizione dell'onorevole Rumor sul «vertice» di palazzo Chigi va posta in diretta relazione con quella parte dell'intervista rilasciata dall'onorevole Andreotti al giornalista Caprara e da costui pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974, nella quale egli affermava che per decidere questo atteggiamento (cioè la copertura di Giannettini) vi fu un'apposita riunione a palazzo Chigi.

Ed è su questa circostanza che venne sentito dalla corte di Catanzaro l'onorevole Rumor, il quale sostanzialmente esclude che si fosse tenuta la riunione di palazzo Chigi non soltanto perché della stessa non aveva alcun ricordo, ma soprattutto perché la stessa gli fu esclusa dai suoi più stretti collaboratori.

Ma la deposizione dell'onorevole Rumor venne giudicata un espediente per sottrarsi al dovere di dire la verità. Invece tale negativa valutazione della sua deposizione non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali, l'esame delle quali al contrario comporta un giudizio completamente opposto, e porta ad escludere l'esistenza della pretesa riunione.

Dall'esame degli atti non risulta infatti l'esistenza di un «vertice» governativo tenuto a palazzo Chigi per discutere la soluzione da dare al caso Giannettini. Al riguardo ritengo opportuno ricordare che il giudice istruttore di Milano, con sua nota del 27 giugno 1973 chiese al SID di conoscere se Giannettini fosse o meno un agente del servizio segreto. E il generale Miceli, allora capo del SID, sottopose la richiesta in una riunione del 30 giugno 1973 ad un comitato di ufficiali superiori addetti al servizio, per averne un motivato parere sulla risposta da dare al giudice istruttore di Milano.

Risulta dagli atti che gli alti ufficiali

furono concordi nel ritenere che in via prioritaria dovesse essere salvaguardato il principio della tutela delle fonti di informazione, e conseguentemente espresso con voto unanime il parere di opporre al magistrato il segreto militare. Preso atto di ciò, il generale Miceli rispose, in data 12 luglio 1973, al giudice istruttore di Milano, opponendo il segreto militare. Interrogato per sapere se la risposta al giudice istruttore di Milano fosse stata frutto di una sua autonoma determinazione o il risultato di una preventiva intesa con il potere politico il generale Miceli dichiarò che l'opposizione del segreto politico-militare fu condivisa dai competenti organi politici (Presidenza del Consiglio e ministro della difesa), ma senza peraltro indicare in quali circostanze l'assenso politico sarebbe stato manifestato.

Indicazioni del genere non si riscontrano in alcun atto processuale, così come non vi è in particolare cenno alcuno al preteso «vertice». Il primo ed unico accenno a tale «vertice» è dunque contenuto nell'intervista pubblicata dal giornalista Caprara su *il Mondo*; e il Caprara afferma che l'onorevole Andreotti gli disse che per decidere tale atteggiamento (da tenere sulla copertura di Giannettini) vi fu un'apposita riunione a palazzo Chigi. Di tale riunione è stata chiesta conferma all'onorevole Rumor il quale, dopo aver dichiarato di non aver di essa alcun ricordo, ha aggiunto che per sua tranquillità chiese notizia ai suoi collaboratori, dai quali gli fu escluso che una riunione del genere avesse mai avuto luogo.

Tale riunione fu esclusa dinanzi alla corte di assise di Potenza, nel dibattimento contro il generale Malizia, sia dal dottor Bernabei sia dal dottor Piga, rispettivamente capi di gabinetto dell'onorevole Andreotti e dell'onorevole Rumor quando erano Presidenti del Consiglio. L'onorevole Andreotti, dal canto suo, poi negò di avere riferito al Caprara una circostanza del genere ed ha comunque escluso che tale riunione abbia avuto luogo, con una lettera d'immediata smentita alla pubblicazione dell'intervista



stessa. Analoga dichiarazione ha rilasciato l'onorevole Zagari, che affermato di non aver mai avuto notizia di tale riunione.

Se queste sono dunque — come in effetti sono — le uniche risultanze processuali sull'argomento, le conclusioni da trarre non possono che portare all'inesistenza della falsa testimonianza. Per affermare il contrario, sarebbe infatti necessario dimostrare la veridicità della circostanza che costituisce il presupposto della falsa testimonianza, e cioè della riunione a palazzo Chigi. Come ho rilevato e come meglio poi vedremo, tutte le prove acquisite escludono che tale riunione abbia avuto luogo, per cui l'unico elemento di dubbio resta la testimonianza del Caprara. Ma una simile testimonianza non ha alcun valore probatorio per le seguenti considerazioni: essa è priva di attendibilità; la informazione del Caprara è e rimane una dichiarazione *de relato*, senza il conforto di alcun riscontro obiettivo, mentre al contrario la smentita dell'onorevole Andreotti ha un diretto e probante riscontro nella nota lettera che lo stesso Andreotti, in tempi non sospetti, scrisse a Caprara per fargli rilevare che nel testo dell'intervista pubblicata comparivano inesattezze che avrebbero potuto generare equivoci, e per informarlo che tuttavia rinunciava a chiedere rettifiche dato che, a giorni, avrebbe dovuto deporre presso le Commissioni difesa del Parlamento e davanti al giudice istruttore di Milano.

Altro riscontro non sospetto alla deposizione di Andreotti troviamo nella dichiarazione da lui rilasciata qualche giorno dopo l'intervista al giornalista Iannuzzi. Tale deposizione di Caprara è priva di valore processuale: infatti, anche a voler ammettere che il Caprara dica il vero e sia in buona fede per averla così percepita e riferita, la veridicità della dichiarazione del Caprara non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del decidere, non potendo in alcun modo giocare un ruolo di prova determinante sull'effettiva esistenza della riunione a palazzo Chigi. Ciò perché il fatto che Andreotti (è un'affermazione di

mera ipotesi) abbia riferito la circostanza al Caprara, non è di per sé prova della veridicità della stessa, sia perché non potrebbe escludersi che Andreotti abbia riferito al momento una circostanza inesatta o mal compresa, sia perché comunque ad una dichiarazione extraprocessuale, qual è la sede dell'intervista, vi è da contrapporre la contraria dichiarazione resa dall'onorevole Andreotti in giudizio, sotto vincolo di giuramento. Infine, la deposizione è viziata di genericità, in quanto non contiene alcuna indicazione né delle persone che avrebbero partecipato al vertice, né della data in cui avrebbe avuto luogo, e la data assume, onorevoli colleghi, in questo caso particolare rilievo, perché in quei giorni vi fu il passaggio della Presidenza del Consiglio da Andreotti a Rumor, che assunse l'incarico il 7 luglio 1973. Risulta dagli atti che il 30 giugno vi fu la riunione ufficiale del SID in cui fu deciso di opporre al giudice D'Ambrosio il segreto militare ed il 4 luglio Miceli predispose e siglò la risposta al giudice D'Ambrosio: è certo che a quelle date Rumor non era Presidente del Consiglio, divenendolo solo il 7 luglio. Pertanto, in quelle date egli non poteva aver presieduto un vertice a palazzo Chigi, dove ancora non aveva messo piede. È impensabile che il vertice possa aver avuto luogo tra il 7 ed il 12, data di spedizione della lettera di risposta al giudice D'Ambrosio, perché si era appena costituito il nuovo Governo che era alle prese con urgenti adempimenti costituzionali e programmatici e non aveva certo il tempo di riunirsi in vertice per occuparsi di una questione che non aveva certo carattere di estrema urgenza e comunque non era ancora un caso! L'esistenza del vertice, del resto, è stata esclusa dallo stesso giudice istruttore di Milano, dottor D'Ambrosio, il quale, dopo la pubblicazione della nota intervista su *il Mondo*, pur avendo assunto come testimone proprio sul contenuto dell'intervista l'onorevole Andreotti, non ritenne tuttavia di dare alcuna rilevanza giuridica alla circostanza, rinunciando al riguardo a qualsiasi approfondimento istruttorio e

non prendendo alcuna iniziativa. Analogo negativo comportamento processuale fu tenuto anche dal pubblico ministero Alesandrini, che si astenne da qualsiasi censura e, con comportamento concludente, ritenne irrilevante la cosa. I due magistrati avevano certamente la piena contezza degli atti del processo ed erano quindi nelle migliori condizioni per valutare nei giusti termini la rilevanza di una circostanza che si inseriva nella indagine che stavano conducendo sul ruolo di Giannettini e sui favoreggiamenti di cui avrebbe potuto aver goduto e che portavano — questo non va dimenticato — all'incriminazione di due ufficiali del SID, Maletti e La Bruna. Tutto ciò non fu ritenuto rilevante dal giudice istruttore di Catanzaro il quale, pur avendo condotto l'istruttoria rigorosa ed approfondita, non ritenne di dare alcun peso alla circostanza, anche perché l'esistenza del vertice fu in quella sede negata da tutti i protagonisti della vicenda stessa: dall'onorevole Zagari, il quale all'udienza dibattimentale del 16 settembre 1977 davanti alla corte d'assise di Catanzaro dichiarò di non essere mai venuto a conoscenza di una pretesa riunione a palazzo Chigi per l'esame del caso Giannettini; né fu ammessa dallo stesso onorevole Andreotti, presunto autore della notizia, né dall'onorevole Rumor e dai collaboratori Bernabei e Piga. Quindi la sentenza della corte d'assise di Potenza non può essere certo disconosciuta, perché la negazione del vertice di palazzo Chigi fu uno dei motivi posti a base della decisione.

Falsità o reticenza che andrebbero comunque escluse, anche se in via di mera ipotesi si dovesse ammettere l'esistenza del vertice di palazzo Chigi; infatti l'onorevole Rumor, pur avendo premesso nella sua deposizione di non aver alcun ricordo del vertice stesso e quindi di non poter nulla dire per conoscenza diretta, tuttavia precisò che l'esistenza del vertice gli era stata esclusa anche dai suoi collaboratori. In tal modo egli ha negato una circostanza, premettendo però di farle sulla base di quanto riferitogli dagli altri. I giuristi sanno che sarebbe un'assurdità giu-

ridica accusare di falsità un testimone solo perché costui, deponendo sull'esistenza di una determinata circostanza, la esclude richiamandosi a quanto gli è stato detto al riguardo da chi si ritiene informato della cosa. È ovvio che in tal caso il testimone non può rispondere della verità di notizie apprese da terzi, per di più soggetti qualificati e non portati alla reticenza.

Ma alle stesse conclusioni si deve pervenire anche in ordine all'altra circostanza, pure oggetto di addebito, relativo al colloquio che l'onorevole Rumor avrebbe avuto con l'onorevole Zagari sulla richiesta, fatta pervenire dal giudice di Milano, di sollevare la revoca del segreto militare opposto con la lettera del 12 luglio 1977. L'onorevole Rumor non ha infatti negato il colloquio, ma ha semplicemente dichiarato di non ricordare, aggiungendo tuttavia che, se l'onorevole Zagari afferma questo, evidentemente il colloquio vi fu, affermazione quest'ultima che non può certo avere contenuto né di reticenza né di falsità. Evidenza semmai il poco peso che la cosa può aver avuto allora, così da non rammentarla. Che si trattasse semmai di un semplice colloquio informativo, emerge anche dalla circostanza che nessun documento venne lasciato alla Presidenza del Consiglio attestante quel colloquio.

Il problema della falsa testimonianza va esaminato anche con riguardo all'aspetto processuale, sotto il profilo della nullità di ordine generale prevista dall'articolo 185, n. 3, del codice di procedura penale e sotto l'aspetto sostanziale con riguardo all'esimente di cui all'articolo 384 del codice penale.

Sotto il profilo della nullità, va rilevato che l'inviolabilità del diritto di difesa del cittadino costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Tale principio è stato violato nei riguardi sia di Rumor sia di Tanassi; costoro infatti sono stati chiamati a deporre come testimoni su circostanze il cui accertamento, nell'ottica investigativa della corte d'assise di Catan-

zaro era diretto ad evidenziare eventuali responsabilità penali connesse alla copertura offerta a Giannettini con l'opposizione del segreto militare al giudice istruttore di Milano da parte del SID. Tale finalità dell'indagine dibattimentale è esplicitamente dichiarata nella sentenza della corte d'assise di Catanzaro, la quale ha ricercato le prove delle pretese coperture politiche interrogando, come testimoni e sotto il vincolo del giuramento, le persone che, nell'ottica della corte, avrebbero offerto tale copertura.

In tal modo si è violato l'altro principio fondamentale riguardante la garanzia *nemo tenetur se detegere*, in quanto gli onorevoli Rumor e Tanassi, assunti come testimoni con l'obbligo di dire la verità per non incorrere (e l'arresto in aula fu più volte fatto balenare) nel reato di falsa testimonianza, avrebbero dovuto deporre contro se stessi e confessarsi colpevoli, principio questo che, oltre a trovare riscontro nel sistema giuridico processuale-penale che esige netta distinzione tra la qualità di testimone e quella imputato, è sancito dall'articolo 14, n. 3, lettera g), del patto internazionale sui diritti civili e politici approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 16 dicembre 1966.

Non vi è dubbio che gli accennati principi di garanzie difensive si applicano non soltanto nei riguardi degli imputati o indiziati espliciti, ma anche nei confronti di coloro che abbiano la possibilità di essere imputati in base ad indizi che in atto siano evanescenti, ma rispetto ai quali si tenda — come nel caso in esame — ad assumere notizie particolari facendo deporre quelle persone come testimoni. Ciò trova riscontro anche nella norma di diritto sostanziale dell'articolo 384, secondo cui la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non sarebbe dovuto essere assunto come testimone e ricorra o meno la necessità richiesta dal primo comma di salvare se medesimo da un grave inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

Ma l'onorevole Rumor innanzi alla corte di Catanzaro, non avendo alcunché da nascondere e nulla da celare, non fu

nè falso, né reticente, ma disse la verità che egli riteneva in quel momento essere a sua conoscenza.

Passando all'esame del reato di favoreggiamento, accusa questa grottesca ed infondata, tale reato viene contestato in forma duplice e sarebbe realizzato in due tempi distinti, cioè il 14 luglio 1973, con la consegna al giudice istruttore di Milano dottor D'Ambrosio della lettera del 12 luglio 1973, con la quale il SID opponeva il segreto militare a proposito di Giannettini, e nel settembre 1973, cioè quando, nonostante una esplicita richiesta fatta al riguardo dal procuratore generale di Milano non si provvide a rimuovere il segreto posto dal SID con la suddetta lettera.

Il primo favoreggiamento sarebbe consistito — come è noto — nell'avallo e nella copertura data a Giannettini dal SID, avallo che si sarebbe concretizzato fino alla pretesa riunione a palazzo Chigi presso la Presidenza del Consiglio. Ma quand'anche io soggiungo, il vertice vi fosse stato, nulla ne autorizzerebbe la riferibilità all'onorevole Rumor, come può agevolmente dedursi dalla cronologia dei fatti. La lettera di D'Ambrosio è del 27 giugno 1973; la riunione degli ufficiali del SID è del successivo 30. Il generale Miceli dà il via alla riunione, ma non vi assiste; vi ritorna alla conclusione per raccogliere il parere, che era unanime, alla opposizione del segreto militare. Quindi si allontana, dicendo che andava a riferire in sede superiore. Il 4 luglio, Miceli dispone la bozza di risposta al giudice D'Ambrosio sulla quale annota di suo pugno di aver informato il ministro della difesa ed il capo di stato maggiore Henke, il quale vi appone pure la propria firma. In tal modo, nei quattro giorni intercorsi tra la data della riunione e quella della redazione della bozza il generale Miceli, esaurisce l'informativa in sede superiore, informativa che non può raggiungere l'onorevole Rumor per la semplice ragione che egli a quella data non era ancora Presidente del Consiglio.

Comunque, nelle annotazioni apposte da Miceli sulla bozza di lettera datata 4

luglio non vi è traccia di contatti con la Presidenza del Consiglio. In ogni caso è certo che il generale Miceli non ebbe contatti né con il Presidente del Consiglio di quel periodo, cioè l'onorevole Andreotti, né con il successivo, l'onorevole Rumor, perché Miceli stesso ha escluso di aver mai avuto contatti diretti o indiretti con alcun Presidente del Consiglio.

L'onorevole Rumor — lo ripeto — ha assunto la carica di Presidente del Consiglio il 7 luglio e perciò non può essersi interessato del problema Giannettini, che era stato sollevato e risolto prima di tale data in sede tecnico-militare.

Un'osservazione poi va fatta in ordine all'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento, che, com'è noto, è punibile a titolo di dolo — e ritornerò poi sul problema tecnico-giuridico —, dolo che implicherebbe da parte dei politici la duplice consapevolezza che Giannettini era coinvolto nella strage di piazza Fontana e che il segreto militare veniva opposto dal SID per coprire Giannettini, o più in generale per ostacolare le indagini sulla predetta strage e per impedire che su di essa si facesse piena luce.

Per quanto riguarda, infine, la seconda ipotesi di favoreggiamento, e consistente cioè nel non avere rimosso nel settembre 1973 il segreto, prima opposto dal SID, mi basta rilevare che il problema della rimozione del segreto non è stato mai posto in sede politica, ma proposto e risolto in sede giuridica, presso la direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia, il cui direttore generale, con nota del 24 settembre 1973, riferiva al capo di gabinetto che non sussistevano i presupposti della norma invocata (l'articolo 352) e che le ragioni sull'infondatezza del ricorso al segreto militare non erano esaurienti e concludeva che: «Allo stato nessun provvedimento può essere adottato da questo Ministero». La nota veniva restituita al direttore generale con l'annotazione, in data 2 ottobre 1973, che «si concorda con quanto proposto». Ma anche su questo punto ritorneremo.

Stando così le cose, non si vede proprio come possano essere attribuite responsa-

bilità all'onorevole Rumor che di quelle cose fu informato dall'onorevole Zagari solo successivamente, per mere ragioni di correttezza politica, e quando comunque era stato informato dagli sviluppi dell'istruttoria, che intanto aveva portato i giudici milanesi a chiarire l'effettiva posizione del Giannettini in seno al SID e la sua asserita partecipazione alla strage di piazza Fontana.

Aggiungasi, a quanto sopra esposto, che nessun magistrato né di Milano, né di Catanzaro, ha mai ravvisato alcun reato di favoreggiamento a favore di Giannettini, né gli odierni inquisiti, sentiti quali testimoni a Catanzaro, hanno versato alcunchè di penalmente illecito e rilevante nei fatti oggetto di testimonianza, né la corte ha ravvisato alcunchè che potesse costituire presupposto del reato di favoreggiamento.

Né mi si potrà obiettare che l'opposizione del segreto non fosse lecita e giuridicamente giustificabile, quando si considera che il Giannettini non era, allora, neppure indiziato di reato. Nessuna esigenza, quindi, di giustizia avrebbe potuto indurre a non tutelare le fonti.

Nessuna prassi, poi, così come ha affermato davanti ai giudici di Potenza il generale Miceli, giustificava il fatto che il segreto politico militare poteva essere opposto dal SID solo con l'avallo del vertice dell'esecutivo. La corte lo ha negato nel modo più deciso, anche perché lo stesso Miceli non fu in condizioni di rammentare un solo caso in cui tale prassi avrebbe trovato attuazione.

Del resto, il generale Miceli, mette al corrente l'onorevole Andreotti del segreto circa Giannettini, dopo che questi fu nominato ministro della difesa nel marzo 1974. Appare perciò di troppa evidenza che la cosa sarebbe stata ultronea, se l'onorevole Andreotti avesse avallato una tale decisione prima, nel 1973.

L'estraneità, perciò, dell'onorevole Rumor alla decisione di opporre il segreto appare inoltre dalla dichiarazione dell'onorevole Zagari che, al processo di Catanzaro (udienza del 16 settembre 1977) dirà: «Il Presidente Rumor mi disse

che non conosceva il nome di Giannettini»; ma già prima, intervistato da *Panorama*, il 2 agosto 1972, Zagari disse: «Rumor mi diede sinceramente l'impressione di non aver mai sentito prima il nome di Giannettini».

La decisione del SID, quindi, di opporre il segreto su Giannettini tenne conto dell'esigenza vitale di tutelare le fonti, in relazione, ripeto, ad una persona che allora non era sfiorata da alcun sospetto e non era raggiunta da alcuna comunicazione giudiziaria. Il fatto che poi venisse opposto il segreto non avrebbe mai potuto rappresentare un aiuto ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria. Per contro, il Giannettini veniva privato di un'utile copertura che sarà oggetto del mandato di cattura.

Può tutto questo, onorevoli colleghi, essere idoneo, sia pure per un minimo, a concretare un aiuto? Nessun nesso eziologico vi è, quindi, tra il rifiuto di rispondere su Giannettini e l'indagine del magistrato. Né si può configurare un favoreggiamento mediante omissione, soprattutto perché l'omissione implica la violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, e che nel caso di specie non vi fu. Queste furono, in effetti, le circostanze.

Il parere della direzione generale degli affari penali del Ministero escludeva che il rapporto D'Ambrosio obbligasse il Ministero di grazia e giustizia a provvedere. E ciò per due ragioni: una di rito, in quanto mancavano i presupposti di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, come sopra ho detto, ed una seconda di sostanza, dal momento che le ragioni che il giudice istruttore ha addotto per dimostrare l'infondatezza del ricorso al segreto attengono, più che altro, alla rilevanza processuale delle notizie ed alle informazioni stesse, ma non escludono, come si sostiene, che l'identificazione delle fonti giudiziarie di quei servizi, nell'applicazione di particolari metodi di ricerca, connessi con l'assolvimento di compiti istituzionali, potrebbero arrecare pregiudizio all'efficienza dell'intero organismo che opera per la sicurezza dello Stato. Né si può parlare di una situazione

di obbligo giuridico (presupposto, questo, del concetto di omissione giuridicamente rilevante) in capo al Presidente del Consiglio, che era estraneo all'epoca alla procedura di cui all'articolo 352, essendogli la competenza stata attribuita successivamente, soltanto con la legge n. 801 del 1977. Non può ravvisarsi, quindi, da parte del Presidente del Consiglio un'omissione che possa inquadarsi nella fattispecie del favoreggiamento, alla luce anche del fatto che il ministro Zagari, dopo essersi accomiato dal Presidente Rumor, portò con sé la documentazione; il che giustifica l'impressione, sempre sottolineata, che al colloquio si attribuì valore preparatorio, in attesa che la pratica fosse trasmessa in via ufficiale. Infatti, senza la trasmissione del documento era davvero impossibile assumere una qualsiasi iniziativa.

Comunque, in ordine al «rapporto Zagari-Rumor» (questo va obiettato al collega Lugnano), quel che conta non è tanto l'aver dato o meno una risposta. Si tratta di vedere se quel comportamento, in quella circostanza, possa assumere valore di comportamento rientrante nella fattispecie del favoreggiamento. Se prendiamo in considerazione che il reato di favoreggiamento è punito a titolo di dolo, e la fattispecie parla proprio di chi «aiuta», ove il termine ha significato comprendente nella sua lata accezione l'atteggiamento di ogni azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, per eludere l'investigazione, la risposta non può che essere negativa.

Ora, se questo è il concetto chiaro di cui all'articolo 378 del codice penale e questa è la sua portata, quale idoneità può rivestire il fatto che fosse conosciuta dagli inquirenti l'appartenenza o meno al servizio segreto di Giannettini? Costituisce reato di favoreggiamento, per dottrina e giurisprudenza, il rifiuto di fornire, nel caso di indagini di polizia giudiziaria, notizie essenziali per la ricostruzione del fatto, per l'identificazione o per l'arresto del colpevole, non però un accessorio, quale l'appartenenza al SID di Giannettini.

tini, ininfluyente ed ultroneo ai fini delle indagini che la magistratura milanese stava conducendo. Peraltro, poi, l'articolo 378 prevede, appunto, la sua consumazione nel momento stesso in cui venga prestato l'aiuto idoneo, nella sua portata, ad eludere le investigazioni dell'autorità. In questo caso, sotto l'aspetto logico, furono forviate, furono eluse le investigazioni? No. Sotto nessun verso. Quindi, anche a tutto concedere e *per absurdum*, anche se si addivenisse ad una censura, e non saprei sotto quale aspetto, dell'aver tenuta celata l'appartenenza al SID di Giannettini io sostengo che verteremmo nell'ipotesi dell'articolo 49 del codice penale. Sarebbe il cosiddetto delitto impossibile, proprio sotto il profilo dell'assoluta inidoneità dell'atto in rapporto all'evento.

L'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo non avrebbe, infatti, potuto consentire in alcun modo alcun evento in relazione all'articolo 378. Anzi, lo ripeto, i fatti dimostrano l'opposto, proprio perché Giannettini fu colpito da mandato di cattura. Un'affermazione di colpevolezza sul punto, a mio modesto avviso, equivarrebbe sul piano storico, sul piano giuridico, sul piano logico, seguendo un complesso di grottesche infondatezze, a dar ragione a chi, pur conoscendo i protagonisti e gli eventi, ha preferito distrarci, onorevoli colleghi, dai gravi compiti cui il momento del paese ci chiama, con lo scopo di imbrattare a loro comodo alcuni uomini politici.

L'onorevole Rumor (lo dico per amore di completezza), davanti ai giudici di Catanzaro, fu chiaro per quanto poteva ricordare di un episodio marginale, avvenuto oltre tutto in un periodo drammatico per il paese. Fu onesto e lineare e riferì che, pur nulla ricordando del fatto, tuttavia non intendeva mettere in dubbio la parola del collega di Governo. Vorreste forse dirmi che meglio avrebbe fatto, anziché essere consapevole delle responsabilità che con il giuramento si era assunto, a riferire fatti di comodo, con una versione di comodo, o a fingere di ricordarsi quanto non rammentava di un epi-

sodio che — ripeto — nulla aveva di scritto, nessun sollecito aveva avuto, nessun interpello o strascico aveva sortito? Pensare che i Presidenti del Consiglio possano aver intenzionalmente intralciato le indagini sulla strage di piazza Fontana è ingiusto: in quel momento — lo ha ricordato anche il relatore Beorchia — la strategia della tensione era diretta in particolare contro la formula di Governo che Rumor andava impersonando e contro la sua stessa persona, come del resto dimostra l'attentato di via Fatebenefratelli a Milano, al quale, per pochi istanti, ebbe la ventura di scampare.

Non posso a questo punto esimermi, onorevoli colleghi, dopo aver analizzato le relazioni e, in particolare, la relazione di minoranza comunista, dal sottolinearvi come esse siano dominate da una logica possibilistica o probabilistica che conduce poi a conclusioni altrettanto possibilistiche o probabilistiche, ben lungi, come tali, da quella certezza che deve rappresentare il substrato per arrivare ad un'affermazione di colpevolezza. Non basta infatti formulare una mera ipotesi, darla per certa e dedurre da essa conseguenze solo all'apparenza logiche. Già Carnelutti ebbe modo di sottolineare che il processo penale deve essere retto sulla certezza e su null'altro. Anche in questo caso, anche in questa sede, si richiede certezza. La possibilità, il mero possibilismo, può condurre a qualsiasi conseguenza: tutto infatti diviene possibile, in linea teorica, anche che il sole stesso nasca ad occidente e tramonti ad oriente. Ma non è su questa base che può essere retto ed organizzato un giudizio e, a maggior ragione, un convincimento di responsabilità.

Neppure il probabilismo, che è insito nella relazione di minoranza del senatore Lugnano, può costituire il substrato e la premessa per ritenere che la responsabilità dei prevenuti possa essere affermata anche in altra sede, giacché esso ha sempre in sé quelle zone d'ombra, di incertezza, che la nostra coscienza non può e non deve accettare se non dopo averne vagliata l'insita ambivalenza. Né, peral-

tro, si deve tenere in considerazione — come fa invece il senatore Stanzani Ghedini — l'indizio come elemento che possa sostituirsi alla prova storica. L'indizio o gli indizi, infatti, possono venire in soccorso alla mancanza della prova storica, quale deduzione logica, solo quando abbiano un triplice aspetto: gravità, precisione, concordanza.

Le caratteristiche dell'indizio implicano dunque per esso un carattere univoco, cioè che esso non possa e non debba essere sostituito anche sul piano logico, oltre che storico, da altro indizio ambivalente.

Concludendo questo intervento, vorrei, onorevoli colleghi, sottolineare un punto, per me ovvio e probabilmente anche per voi, che tuttavia ritengo di dover ribadire. I processi si celebrano per stabilire una verità circoscritta, per analizzare e vedere se a carico di indiziati o di imputati sussistano sufficienti prove di colpevolezza. L'indiziato o l'imputato non può e non deve mai essere trasformato in un ostaggio da immolare comunque alla vendetta pubblica e privata. Ciò vale sempre, anche quando, come in questo caso, possano esservi implicazioni politiche importanti.

Le coscienze, a fronte di decisioni espiazorie, divengono più inquiete, non si placano. E la giustizia, invece, chiede ed esige che le coscienze siano placate. Vi parlavo all'inizio del mio intervento del valore che l'elemento cronologico ricopre in questa vertenza e dell'importanza delle date. Non, quindi, attraverso le potenziali direttive del gruppo di appartenenza dovrà essere espresso il voto, ma attraverso la libera valutazione ed il rigoroso esame degli atti processuali.

Qui sta la verità, da qui emerge la piena innocenza degli inquisiti, che dovranno uscire da quest'aula senza neppure la più piccola ombra di dubbio sul loro operato, che fu cristallino e consono alla loro alta funzione (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, sul piano degli atti processuali non ho molto da aggiungere a quanto detto, nella relazione dal collega Stanzani Ghedini, ed a ciò che domani dirà, con la sua capacità di grande avvocato, il deputato Franco De Cataldo. Se ho ritenuto di intervenire brevemente questa sera è perché non mi sento di non esprimere qui una sensazione amara: che stiamo chiudendo, cioè, come classe politica, come Parlamento della Repubblica, nel peggiore dei modi una vicenda che ha segnato in maniera drammatica, tragica, la storia del nostro paese.

Da piazza Fontana sono passati 13 anni, 13 anni in cui il nostro paese è stato insanguinato. Si è comportata male la magistratura: non è stata all'altezza dei suoi compiti. Si sono comportati male — ed altro che male! — i servizi: il SID, non meno di quell'Ufficio affari riservati, che per altro nessuno ha evocato in questo dibattito. Si è comportata male la classe politica. Noi rischiamo di chiudere solennemente con un'assoluzione di carattere generale l'intero periodo, con questo dibattito parlamentare, ma anche malinconicamente, anche amaramente, credo per tutti, se hanno un senso le parole iniziali della relazione scritta ed anche di quella orale, del senatore Beorchia.

Ma vorrei davvero prendere sul serio — e sul serio fino in fondo — le tesi difensive sostenute dalla maggioranza della Commissione inquirente. Lo voglio fare per tentare di capire chi abbiamo avuto al vertice dello Stato e dei governi che si sono succeduti alla guida del paese. Cosa abbiamo avuto? Certamente un agente segreto su cui la magistratura indagava e che aveva rapporti quanto meno discutibili — sui quali non è stata ancora detta una parola chiara — con uno degli inquisiti di piazza Fontana, Giovanni Ventura. Abbiamo dei servizi che fanno la riunione che sappiamo per decidere di opporre il segreto, cioè di coprire il ruolo che Giannettini aveva avuto nella vicenda, ruolo che avrebbe potuto aiutare il giudice a far luce su alcuni risvolti delle indagini, o che avrebbe potuto complicarlo nelle sue in-

dagini. Ed abbiamo un ministro della difesa che non sa, che nega di essere stato investito di certe questioni. E quando è costretto ad ammettere di avere saputo (lo ha saputo da Malizia, lo ha saputo in una seconda circostanza da Henke) rimane fermo, non si preoccupa di un agente dei servizi segreti coinvolto in una cosa di così grande importanza nella storia del nostro paese come la strage di piazza Fontana. E senza preoccuparsi, senza chiedere i *dossier*, senza chiedere conto delle ragioni del segreto, senza chiedere conto dei rapporti tra Giannettini e Ventura e del ruolo che Giannettini aveva avuto in quella vicenda, avalla, con il silenzio, con l'omissione (usate il termine che preferite, ma è questo ciò che emerge dalla tesi difensiva della maggioranza della Commissione), la decisione relativa al segreto.

Abbiamo un altro ministro, che informa, ma in maniera strana, il Presidente del Consiglio di una richiesta ricevuta dalla magistratura: in una maniera tanto strana che il Presidente del Consiglio può perfino non ricordare se sia stato o meno informato (quest'ultimo non dice, infatti, di ricordare che l'altro non gliene ha parlato: dice di non ricordare che gliene abbia parlato!). Strano ministro della giustizia, che accetta un parere dei suoi uffici a mio giudizio incredibile, in cui si dice che si deve disattendere, non rispondere ad una richiesta della magistratura e che, di fronte al Presidente del Consiglio, da lui investito della questione, e di fronte ad una mancata risposta del Presidente del Consiglio, resta fermo, nei mesi successivi, senza preoccuparsi di riattivare la questione, di sollecitare una risposta, di porre magari la questione in sede di Consiglio dei ministri, cui pure ordinariamente partecipa! Come vogliamo definire questo comportamento? Quanto meno si deve parlare di omissione, ma dato che non so neppure se vi sia una responsabilità penale (forse solo colposa) si può comunque parlare di leggerezza.

Abbiamo poi un Presidente del Consiglio che non ricorda, ma che non si preoc-

cupa neppure nel momento in cui il nome di Giannettini esce sulla stampa. Avrà avuto, questo Presidente del Consiglio, un ufficio stampa a Palazzo Chigi, che gli preparava le rassegne stampa, gli segnalava gli articoli dei giornali? E si badi che egli è stato, in quegli anni cruciali, sempre al vertice del Governo e dello Stato, è stato ministro dell'interno e — lo ricordava il collega Ferrari, come lo ha ricordato prima il collega Stanzani Ghedini — è scampato per poco ad un attentato; è stato il ministro dell'interno nel periodo in cui emergeva la responsabilità dell'ufficio affari riservati; ha avuto a che fare con uomini dell'ufficio affari riservati: Rumor non è persona che non sappia che in quest'ufficio passavano eversori di destra a ritirare i passaporti dal questore D'Amato e a ritirare i soldi elargiti da questo servizio segreto di cui nessuno parla. Abbiamo detto che per Zagari vi sono da riscontrare omissioni e leggerezze; ma di fronte alle notizie che legge — si ricordi o non si ricordi del colloquio con Zagari —, Rumor non chiama il capo del SID, il capo di stato maggiore della difesa, il ministro della difesa, per chiedere cosa stia succedendo, per chiedere di sapere, in quanto Presidente del Consiglio, cosa significava quel segreto, e se i servizi segreti sono o possono essere implicati in una vicenda così grave, perché centrale nella vita politica italiana e che ha rappresentato soltanto l'inizio di una stagione sanguinosa della nostra storia politica!

Andiamo avanti. Abbiamo un altro Presidente del Consiglio, divenuto poi ministro della difesa che, appena gli arriva il cerino acceso del caso Giannettini, si comporta in maniera completamente diversa: decide di togliere il segreto, ma lo fa in modo — consentitemi — abbastanza strano: non investe il Presidente del Consiglio, non toglie il segreto con un atto formale cioè rivolgendosi al ministro della giustizia perché si rivolga a sua volta al magistrato di Milano, ma sceglie una strada extragovernativa, extraparlamentare, extraistituzionale, quella dell'intervista, perché voleva dare il mag-